



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 11/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) PER L'ANNO 2026.

L'anno **2026** addì **11** del mese di **Giugno** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Carica	Presente
CARMINATI FABIO	Sindaco	SI
DANESI SABINA	Consigliere_Ass	SI
PARATI MASSIMO	Consigliere	SI
MOLERI EMILIO	Consigliere	SI
DE ANGELI MAURO	Consigliere	SI
D'AMORA FRANCESCO	Consigliere_Ass	SI
FINATTI DARIO	Consigliere	SI
MONZIO COMPAGNONI MARCO	Consigliere_Ass	SI
RIVA LAURA	Consigliere	SI
RIZZINI OSCAR	Consigliere	SI
MENOTTI MASSIMO PIETRO	Consigliere	SI
TRIFOGLIETTI CARLO	Consigliere	Assente
OMACINI GABRIELE	Consigliere	Assente

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Dott. PARADISO FILIPPO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. CARMINATI FABIO nella sua carica di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) PER L'ANNO 2026.

Illustra l'argomento l'Assessore al Bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 23, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025, che individua un totale di entrate tariffarie di riferimento (ΣTV) per l'anno 2026 pari a € 415.189,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 28/12/2022, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;

Considerato che è stato individuato nello schema 1 "livello qualitativo minimo il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/Rif.;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Viste:

- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che stabilisce dall'anno 2024 l'applicazione delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - **€ 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - **€ 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-BIS del D.L.124/19 e del D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 2 che stabilisce dall'anno 2025 l'applicazione delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani per la copertura del bonus sociale espresse in euro/utenza e quantificate **inizialmente in € 6,00 euro/utenza**, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

Rilevato che il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di FORNOVO SAN GIOVANNI e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, GECO S.R.L., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità:

- espone un **PEF 2026 VALIDATO complessivo di € 415.189,00** (al lordo delle detrazioni), di cui:
 - parte variabile € 183.081,00
 - parte fissa € 233.108,00
- **il totale delle entrate tariffarie per l'anno 2026 è pari ad € 398.914,00 :**
 - parte variabile € 182.081,00
 - parte fissa € 216.833,00
- è stato attribuita la seguente articolazione: 65% imputata alle utenze domestiche e 35% imputato alle utenze non domestiche;

Riscontrato che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)"

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019, che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026/2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto come integralmente registrati e conservati agli atti;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, come da risultanze allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana riferito al 2026 di cui al piano finanziario approvato in data odierna con propria deliberazione n. 23;
- 3) di approvare, per le motivazioni in premessa, le nuove tariffe, per l'anno 2026, della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e assicura la copertura integrale del PEF 2026-2029 annualità 2026;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
- 6) Di dare atto inoltre che dall'anno 2025 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - **€ 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - **€ 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - **€ 6,00 euro/utenza per la componente UR3,a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per il bonus sociale;
- 7) Di stabilire che ai sensi della delibera Arera 133/2025/R/rif del 01/04/2025 art.3 e dell'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:
 - prima rata o unica soluzione entro il 16/07/2026;
 - seconda rata entro il 30/09/2026
 - terza rata entro il 31/12/2026

CON POSSIBILITÀ DI VERSARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16/07/2026;

8) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

9) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Successivamente

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 30

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) PER L'ANNO 2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/06/2026

Il Responsabile di Settore
ELISABETTA SARA COLOMBO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 05/06/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
ELISABETTA SARA COLOMBO

Visto, letto e sottoscritto da

Il Presidente
Ing. CARMINATI FABIO

Il Segretario Comunale
Dott. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Fornovo San Giovanni,

Il Segretario Comunale
Dott. PARADISO FILIPPO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, **ATTESTA**, che la presente deliberazione

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

☐ è decorso il termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., senza che siano stati sollevati rilievi.

Il Segretario Comunale
Dott. PARADISO FILIPPO